

Guida gratuita

a cura di Katjusia Pitino

D.Lgs. n.62 del 2017 sulla valutazione. Cosa cambia nel primo ciclo di istruzione e quali compiti spettano al collegio in considerazione delle nuove norme introdotte?

Decreto Legislativo n.62 del 2017 sulla valutazione. Cosa cambia nel primo ciclo di istruzione e quali compiti spettano al collegio in considerazione delle nuove norme introdotte?

Il decreto legislativo n.62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze, approvato ai sensi dell'art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta importanti modifiche al decreto n.122 del 2009, *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione*. Ad un'attenta lettura del decreto n.62, il legislatore ha ritoccato in parte le disposizioni già esistenti, attribuendo ad esse, in taluni casi, una differente veste terminologica. Il DPR 122 non è stato del tutto esaurato giacché nella sostanza resta inalterata la natura formativa della valutazione.

Le nuove regole sulla valutazione sono entrate in vigore il 31 maggio scorso, mentre dal 1° settembre 2017, per effetto delle abrogazioni disposte, si dà il via alla cessazione dell'efficacia di molti articoli del vecchio DPR n.122/2009.

Decreto fatto e approvato, a prescindere dalle differenti accezioni o sfumature attribuite al concetto di valutazione, alle **scuole del primo ciclo di istruzione** non resta che mettersi al lavoro, per predisporre sin dagli inizi del corrente anno scolastico, gli strumenti che serviranno in sede di valutazione intermedia e finale compreso l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, il quale risulta anch'esso rinnovato. Come anticipato nell'art.8 del decreto, le modalità di articolazione e di svolgimento delle prove saranno definite successivamente.

Consideriamo in dettaglio le principali novità e cosa spetta predisporre al collegio dei docenti

OGGETTO E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE

L'articolo 1 del decreto 62 definisce che **oggetto** della valutazione è il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, escludendovi la valutazione del comportamento, il nuovo decreto opera infatti una netta distinzione tra i due ambiti, nel DPR 122/2009, la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni (si veda a proposito il comma 3 dell'art.1 del DPR 122/2009). Si fa presente che l'art.1 del DPR 122 cessa di avere efficacia dal 1 settembre 2017.

La valutazione ha **finalità** formativa ed educativa

- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi
- documenta lo sviluppo dell'identità personale
- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO

-La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** delle alunne e degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, **rimane espressa con votazione in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento (comma 1, art.2 D.Lgs.)**

-La **valutazione del comportamento** si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso **un giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione (comma 3, art.1 e comma 5, art.2). Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal DPR n.249 del 1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Cessa di avere efficacia dal primo settembre con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione quanto disposto dall'art.2 comma 2 e 3 del Decreto Legge n.137 del 2008 convertito nella Legge 169 del 2008 ossia la valutazione del comportamento effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi e l'indicazione secondo cui "la votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo".

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il riferimento normativo citato nell'art.2 del decreto 62 è l'art.309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 ossia *"per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne ritrae"*. La valutazione è espressa quindi, come nel decreto 122, senza attribuzione di voto numerico, resa su una nota distinta con **giudizio sintetico**. Si rimanda quindi alla **"speciale nota"** di cui all'art.309 indicante l'interesse manifestato dall'alunno e il relativo profitto. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica ha natura descrittiva e ai giudizi utilizzati, la scuola, per un regime di trasparenza dovrebbe apporre specifici descrittori.

Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell'art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell'art.6 dispone che il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.751 che così stabilisce *"gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*.

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

L'art.2, comma 5 del DPR n.122 del 2009 dispone che i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. Nell'art.2, comma 3 del decreto 62 è stabilito che i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

La valutazione delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica è resa su nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti (comma 7, art.2).

Nel caso in cui si verifichi quanto disposto dal comma 2 dell'art.6, ovvero deliberazione di non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di I grado e all'esame conclusivo di primo ciclo, il comma 4 dell'art.6 dispone che *"il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinate, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale"*.

I docenti incaricati delle attività alternative partecipano quindi agli scrutini intermedi e finali degli alunni che si sono avvalsi del suddetto insegnamento.

VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI ALUNNE E DI ALUNNI

Ai sensi del comma 3 dell'art.2 del decreto 62 i docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunne partecipano alla valutazione degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti (comma 3, art.2).

VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO E ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel DPR 122 del 2009 tale principio è espresso nel comma 5 dell'art.2 che dal 1° settembre cesserà di avere efficacia. Lì era scritto che *"il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa (...) forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno"*. Il comma 3 dell'art.2 del decreto 62 stabilisce che *"i docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno"*. Il

scolastico, ma sostituisce di fatto 'potenziamento' (presente nel DPR n.122/2009) con 'arricchimento' per distinguerli dai docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne e di alunni di cui al comma 3 dell'art.2.

Applicazione delle nuove norme in materia di valutazione: revisione del PTOF, ruolo del Collegio dei docenti e dei dipartimenti disciplinari

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel decreto 62, si rende necessaria una revisione della sezione del Piano triennale dell'offerta formativa, relativa alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento. In aderenza a quanto disposto nel DPR 122 del 2009 anche il decreto 62 intende la valutazione come espressione dell'autonomia professionale dei docenti sulla base dei criteri e delle modalità di valutazione definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa (art.1 comma 2). Viene altresì sottolineato nel comma 2 dell'art.1 che la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi, e nel caso del I ciclo di istruzione, con le Indicazioni Nazionali per il curricolo.

In considerazione di ciò, i primi importanti adempimenti da compiere, in specie negli istituti comprensivi, sono demandati ai dipartimenti disciplinari che rappresentano articolazioni funzionali del collegio, a carattere permanente o temporaneo, con ruoli precisi di programmazione didattica ed educativa. In ordine alla valutazione e al nuovo decreto 62, i dipartimenti diventano dunque laboratori dedicati alla definizione dei criteri e delle modalità, a loro spetta il compito di predisporre gli strumenti che verranno utilizzati in sede di valutazione intermedia e finale, dai consigli di interclasse e di classe. I dipartimenti svolgono una funzione preparatoria delle deliberazioni conclusive, che sono di esclusiva competenza dell'intero collegio dei docenti; anzitutto occorre fare il punto sul concetto di valutazione, sull'oggetto e sulle finalità assegnate ad essa dal decreto 62, sulla descrizione dei livelli di apprendimento e dello sviluppo delle competenze, nonché sull'oggetto di valutazione del comportamento che indirizza specificamente sulle competenze di cittadinanza; si tratta di un riesame di quanto già esistente all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa, allo scopo di eliminare anche i rischi di possibili contenziosi per effetto di una mancata armonizzazione alle nuove norme.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEL PRIMO CICLO

Definizione dei 'descrittori' che indicano i 'differenti livelli di apprendimento'

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel primo ciclo**, compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali **è espressa con votazione in decimi**, ma nel decreto 62 il legislatore ha precisato che i voti numerici indicano differenti livelli di apprendimento, perciò le scuole dovranno attivarsi per definire i 'descrittori' dei diversi livelli.

Definizione dei 'descrittori' del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto

La valutazione ha carattere collegiale (vedi comma 3 art.2). Essa è integrata dalla **descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto** (comma 3 art.2); si fa strada quindi una modalità descrittivo-narrativa della valutazione, del processo di apprendimento degli alunni e del livello globale di sviluppo che essi hanno raggiunto. Nel comma 1 dell'art.1 si afferma anche che la valutazione *"documenta lo sviluppo dell'identità personale"*.

Le nuove norme impongono quindi agli organi collegiali una responsabilità procedurale che è anche descrittiva. Non a caso il nuovo decreto 62 sottolinea che la valutazione è integrata da una descrizione. Diciamo che lo stesso comma 3 dell'art.1 del DPR 122/2009, sottolineando la finalità formativa della valutazione, assegnava già a quest'ultima il compito di concorrere all'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. Forse non tutto quello stabilito all'interno del decreto 122 è stato poi effettivamente realizzato nelle istituzioni scolastiche, poiché in molti casi la valutazione degli apprendimenti per anni si è ridotta ad un mero calcolo aritmetico dei voti di tutte le discipline, senza nulla documentare sul processo di apprendimento e sul livello globale di sviluppo raggiunto da ogni alunno.

Il D. Lgs. 62 riprende un'idea di valutazione vigente negli Anni 70, la Legge 517 del 1977 prevedeva già per ogni singolo alunno della scuola elementare e della scuola media, rispettivamente osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti e osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul

apprendimento e sui livelli di maturazione raggiunti e osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto sia globalmente sia nelle singole discipline. Pur considerando che la valutazione di ogni singolo alunno fa riferimento alle sue potenzialità e capacità, per la descrizione del livello globale di sviluppo raggiunto, le istituzioni scolastiche, in virtù dell'autonomia scolastica e allo scopo di garantire all'interno dei consigli con funzione giudicante, una uniformità nell'azione valutativa, è opportuno che condividano l'uso di una stessa terminologia descrittiva.

Ogni comunità educante, al momento della valutazione, agisce nella piena condivisione del curricolo di istituto e della stessa idea di esiti attesi. Giova ricordare che il comma 2 dell'art.1 del D.Lgs.62 recita che *"la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo"*. Il riferimento diventa quindi il Piano triennale dell'offerta formativa che nella specifica sezione valutazione, esprimerà appunto il profilo di competenze atteso al termine del primo ciclo di istruzione, i descrittori dei differenti livelli di apprendimento e quelli relativi alla descrizione dello sviluppo globale raggiunto dagli alunni.

Indispensabile, come indicato nel comma 2 dell'art.1, la determinazione dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti. Il DPR 122/2009, al comma 5 dell'art.1 rimarcava che *"il collegio definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto della libertà di insegnamento"*; non è rimovibile tale enunciato perché di fatto assicura il pieno esercizio della collegialità e il rispetto della libertà di insegnamento. Ecco perché ogni singola istituzione scolastica è chiamata ad attivarsi per rivedere criteri e modalità di valutazione alla luce dei nuovi dettami normativi, i quali richiedono comunque di essere impiantati nel contesto di azione, di attenersi ai concetti di educazione e formazione che la scuola intende perseguire e al modello antropologico di riferimento.

CONDIVISIONE DEI DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il collegio dei docenti condivide i descrittori con cui sarà redatta la "speciale nota" indicata nell'art.309 del D.Lgs. n.297 del 1994; per la definizione di tali descrittori si rinvia al DPR dell'11 febbraio 2010 *"Approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della religione cattolica per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione"*.

DEFINIZIONE DEI GIUDIZI SINTETICI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Il collegio dei docenti definisce e condivide i giudizi sintetici sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni che saranno resi, ai sensi dell'art.2, comma 7, su nota distinta.

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI PER GRUPPI DI ALUNNE E DI ALUNNI

Nel comma 3 dell'art.2 del decreto n.62 il legislatore fa riferimento ai docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, intendendo probabilmente i docenti dell'organico dell'autonomia che concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di potenziamento per gruppi di alunne e di alunni, distinguendoli, più avanti, da quelli che al contrario svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa. Tali docenti, incaricati di insegnamenti curricolari, partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. Il collegio definisce le modalità di valutazione.

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' E DEGLI INSEGNAMENTI FINALIZZATI ALL'AMPLIAMENTO E ALL'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il collegio definisce le procedure di valutazione con cui i docenti che svolgono attività e insegnamenti finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto raggiunto conseguito da ciascun alunno. In teoria, di tali elementi ne dovrebbe rimanere traccia sul verbale e sulla singola valutazione dell'alunno.

ATTIVAZIONE DI SPECIFICHE STRATEGIE PER IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI APPRENDIMENTO

Tuttavia un altro elemento di novità del decreto 62 che occuperà il collegio docenti, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, riguarda l'attivazione di **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (comma 2 art.2)**. Richiamo esplicito alla Legge 517 del 1977, gli insegnanti già allora erano tenuti ad esprimere per la scuola elementare una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, illustrato ai genitori dell'alunno o a chi ne fa le veci dall'insegnante o dagli insegnanti, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno; per la scuola media erano previsti i giudizi analitici per ciascuna disciplina e una valutazione adeguatamente informativa sul livello globale di maturazione, unitamente alle iniziative eventualmente programmate in favore dell'alunno medesimo.

a) SCUOLA PRIMARIA

Nella scuola primaria le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Infatti nel comma 2 dell'art.3 è specificato *"nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"*.

b) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nella scuola secondaria di primo grado, il comma 2 dell'art.6 così afferma: *"nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo"*.

Nel successivo comma 3 dell'articolo 6 si prescrive: *"nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento"*.

Al via quindi la definizione delle strategie che gli organi collegiali attiveranno in presenza di carenze nel raggiungimento dei livelli di apprendimento. Nel DPR 122/2009 in caso di carenze nel raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola inseriva una specifica nota al riguardo nel documento di valutazione trasmesso poi alla famiglia. Le nuove disposizioni del decreto 62 attribuiscono alle scuole una maggiore responsabilità circa il recupero e il sostegno strategico da attivare in caso di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione nella scuola primaria o nella scuola secondaria di primo grado, di carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, in una o più discipline.

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione (comma 1 art.3), quindi in caso di sufficienza stentata.

I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (comma 3 art.3).

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ED ALL'ESAME CONCLUSIVO DI PRIMO CICLO

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 dell'art.6, il quale stabilisce che *"nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo"* (comma 2, art.6). Nella suddetta deliberazione, il voto espresso per l'insegnamento della religione cattolica e quello per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (comma 4, art.6).

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno (comma 5, art.6). Si parla ora di voto di ammissione e non di giudizio di idoneità come nel precedente decreto sulla valutazione (comma 2 art.3 del DPR 122/2009).

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

Nel decreto 122/2009 la valutazione del comportamento veniva così espressa:

- nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione,
- nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi; il voto numerico era illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

Nel decreto 62 del 2017, la valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (comma 5, art.2) e si riferisce allo *"sviluppo delle competenze di cittadinanza"* (comma 3, art.1).

-Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR n.249 del 1998, il Patto educativo di corresponsabilità introdotto dal DPR n.235 del 2007 e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ex art.10 del D.Lgs. 297 del 1994 restano documenti imprescindibili a cui riferirsi in sede di valutazione (comma 3, art.1).

Nel comma 5 dell'art.2 del decreto 62 è rimarcato che per la valutazione del comportamento *"per le alunne e per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n.249"*.

Si inserisce la possibilità per le istituzioni scolastiche di *determinare autonomamente, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, coinvolgendo i genitori e gli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio* (comma 4, art.1).

Da quanto riportato nel decreto si profila per le scuole il compito di definire:

-i giudizi sintetici;

-le competenze di cittadinanza che la scuola intende valutare, per il primo ciclo, il riferimento ineludibile lo troviamo nelle Indicazioni Nazionali per il curriculum, di cui al D.M. 254/2012, che hanno recepito la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006; si tratta delle otto competenze-chiave indispensabili per una cittadinanza attiva;

- le iniziative organizzate dalla scuola per la valorizzazione di comportamenti positivi delle alunne ed egli alunni, anche con il coinvolgimento delle famiglie.

La valutazione del comportamento acquisisce un respiro più ampio impegnando le scuole a determinare l'oggetto della valutazione del comportamento, dovendo però esserci uno stesso filo conduttore che aggancia l'offerta formativa espressa nel PTOF, il Patto educativo di corresponsabilità, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il regolamento interno che indica sanzioni per le mancanze eventualmente commesse dagli alunni e infine i criteri e le modalità di valutazione deliberati dal collegio dei docenti.

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DI 'CITTADINANZA E COSTITUZIONE' OGGETTO DI VALUTAZIONE

Le attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione" sono oggetto di valutazione (comma 4, art.2), in teoria tali attività potrebbero essere considerate anche ai fini della valutazione del comportamento, visto che l'art.1 asserisce che la valutazione del comportamento, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Resta fermo quanto stabilito nell'art.1 del D.L. n.137 del 2008, l'ambito di riferimento è l'area storico-geografica, tuttavia è il collegio ad approvare le attività.

DEFINIZIONE DI MODALITA' DI COMUNICAZIONE EFFICACI E TRASPARENTI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE

Nel DPR 122/2009 la scuola assicurava alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico. Il comma 5 dell'art.1 del decreto n.62 sottolinea che per *"favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni"*. Alle scuole spetta definire ed adottare quindi le modalità con cui verranno gestiti i rapporti scuola-famiglia, i colloqui, le informazioni sui risultati intermedi e finali e gli strumenti per la comunicazione.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Il comma 6 dell'art.1 del decreto 62 conferisce alle istituzioni scolastiche il compito di certificare progressivamente le competenze acquisite, allo scopo di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. Nell'art.9 del decreto a proposito di certificazione delle competenze nel primo ciclo è ribadito che essa descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dagli alunne e dagli alunni, il comma 3 dello stesso articolo 9 stabilisce che i modelli nazionali per la certificazione delle competenze emanati con decreto dal MIUR faranno riferimento ai seguenti principi:

- a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come recepite nell'ordinamento italiano;
- c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze;
- d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale;
- e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità;
- f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

Per quel che concerne gli enunciati descrittivi occorrerà aspettare l'emanazione del decreto ministeriale.

Tuttavia il comma 3, lett.d) dell'art.9 assegna alle scuole, riguardo alla certificazione delle competenze, la possibilità di poter valorizzare eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Secondo le definizioni del D.Lgs. n.13 del 2013:

- per «*apprendimento non formale*»: si intende apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi indicati alla lettera b) (ovvero apprendimento formale), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese;
- per «*apprendimento informale*»: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Al via quindi la definizione delle competenze significative che saranno valorizzate dalla scuola in attesa del decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze.

Il lavoro che impegnerà il collegio è quindi oneroso e propedeutico alle valutazioni quadrimestrali, alle scuole il compito di attivarsi per integrare le nuove norme sulla valutazione all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa.